

## Edizione di venerdì 8 Aprile 2022

### EDITORIALI

**Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 5 aprile**  
di Laura Mazzola

### AGEVOLAZIONI

**Le interessenze tra la nuova disciplina Patent box e il credito R&S**  
di Debora Reverberi

### OPERAZIONI STRAORDINARIE

**Il pagamento delle quote con i dividendi della società acquistata**  
di Ennio Vial

### CRISI D'IMPRESA

**Riepilogo dei primi adempimenti del Curatore fallimentare**  
di Francesca Dal Porto

### CONTENZIOSO

**Il difensore antistatario ricorre all'ottemperanza senza passaggio in giudicato**  
di Angelo Ginex

## EDITORIALI

### **Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 5 aprile**

di Laura Mazzola



Il venticinquesimo appuntamento di **Adempimenti In Diretta** è iniziato, come di consueto, con la sessione “**aggiornamento**”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità relative alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza dell’**ultima settimana**.

La sessione “**caso operativo**” è stata poi dedicata alla **territorialità Iva delle prestazioni di servizi**, mentre nell’ambito della sessione “**scadenziario**”, dopo aver evidenziato le **principali scadenze della settimana**, sono state approfondite le **novità relative al modello 730/2022**.

Infine, nella sessione “**adempimenti in pratica**” è stata esaminata la **comunicazione con i clienti con l’ausilio di TS Studio**.

Sono arrivati parecchi **quesiti**; ne ho selezionati dieci, ritenuti **più interessanti**, da pubblicare oggi nella **top 10** con le **relative risposte**.

Sul **podio** ci sono:

**3. PROSPETTO FAMILIARI A CARICO**

**2. MODELLO DICHIARATIVO INCARICATO ALLE VENDITE**

**1. DICITURA IN FATTURA PER PAGAMENTI TRACCIATI**

**# 10**

## Veicoli per disabili: adattamenti

### ***Quali possono essere considerati adattamenti detraibili per l'acquisto di veicoli per disabili?***

**F.T.**

Sono considerati adattamenti, purché prescritti dalla commissione medica locale, e risultanti dalla carta di circolazione:

- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare l'insediamento nell'abitacolo della persona con disabilità;
- sistema di ancoraggio delle carrozze con annesso sistema di ritenuta della persona con disabilità (cinture di sicurezza);
- sportello scorrevole;
- altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra la disabilità e la tipologia di adattamento.

L'Agenzia delle entrate, all'interno della guida relativa alle agevolazioni per le persone con disabilità, specifica che non può essere considerato "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di "optional", o l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

**# 9**

## Spese sanitarie: superamento limite

### ***Come occorre verificare il superamento dell'importo limite per le spese sanitarie?***

**P.S.**

Le spese sanitarie, relative al medesimo periodo di imposta, se superiori a 15.493,71 euro, danno diritto alla ripartizione della detrazione spettante in quattro quote annuali di pari importo.

Il superamento del limite deve essere verificato considerando l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, al lordo della franchigia di 129,11 euro.

## # 8

### **Regime forfettario: impresa familiare**

---

**L'impresa familiare può aderire al regime forfettario? Se sì, chi è obbligato a pagare l'imposta sostitutiva?**

**S.R.**

---

La risposta è positiva.

L'imposta sostitutiva deve essere versata dal titolare.

In particolare, nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e/o ai familiari, è dovuta solamente dall'imprenditore (titolare).

## # 7

### **Incaricato alle vendite escluso dal forfettario**

---

**Il soggetto incaricato alle vendite può aderire al forfettario?**

**T.E.**

---

Il soggetto esercente l'attività di incaricato alle vendite non può aderire al regime forfettario, in quanto si avvale già di un regime speciale agevolato.

In particolare, usufruendo di una sorta di "flat tax", non può richiedere e fruire di un'ulteriore fiscalità agevolata e, di conseguenza, non può aderire al regime forfettario.

Nel caso in cui, però, il soggetto eserciti l'attività di incaricato alle vendite in forma occasionale, ossia fino a 6.410,00 euro di provvigioni lorde annue senza partita Iva, non si ravvede alcun ostacolo nello svolgere un'altra attività, con partita Iva, aderendo al regime agevolato.

## # 6

### **Reverse charge: autofattura o integrazione**

---

***In quali casi il reverse charge viene gestito con l'autofattura e in quali casi con l'integrazione?***

**L.Z.**

---

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, quando gli obblighi di documentazione delle operazioni sono posti a carico del committente residente, quest'ultimo deve procedere:

- con l'integrazione della fattura se il prestatore è residente nella Ue;
- all'emissione di un'autofattura se, invece, il prestatore è residente in uno Stato extra-Ue.

**# 5**

**Iva: territorialità servizi**

---

***Le deroghe previste dall'articolo 7-quater del D.P.R. 633/1972 si applicano solo ai rapporti B2B?***

**S.R.**

---

La risposta è negativa.

Le deroghe previste dall'articolo 7-quater D.P.R. 633/1972 sono deroghe "assolute" e di conseguenza si applicano sia ai rapporti B2B che i rapporti B2C.

Infatti, il primo periodo dell'unico comma di cui si compone l'articolo 7-quater D.P.R. 633/1972 prevede che le disposizioni derogatorie si applichino in luogo delle disposizioni del comma 1, dell'articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, senza distinguere tra lettera a) e lettera b), ossia tra disposizioni territoriali per le operazioni B2B e disposizioni territoriali per le operazioni B2C.

**#4**

**Modello 730: quadro RW**

---

***Il quadro RW può ancora essere presentato a parte rispetto al modello 730/2022?***

**A.M.**

---

La risposta è positiva.

I quadri RM, RT e RW possono essere presentati a parte.

In particolare, il contribuente dovrà presentare il modello 730 e, successivamente, anche il modello Redditi PF, inviando però solo il frontespizio e il quadro di interesse.

## # 3

### Prospetto familiari a carico

---

**All'interno del prospetto dei familiari a carico devono essere inseriti anche i figli con età inferiore ai 21 anni?**

**R.M.**

Nell'ipotesi di modello 730/2022 o modello Redditi PF 2022, in relazione al periodo di imposta 2021, il prospetto relativo ai familiari a carico deve riportare anche i dati dei figli a carico entro i 21 anni di età.

La compilazione del prospetto muterà l'anno prossimo, quando, a seguito dell'entrata in vigore della novella dell'articolo 12 Tuir, non saranno più in vigore le detrazioni per i figli di età inferiore ai 21 anni, sostituite dall'assegno unico e universale.

## # 2

### Modello dichiarativo incaricato alle vendite

---

**Soggetto incaricato alle vendite con partita Iva, può presentare il modello 730?**

**R.G.**

---

La risposta è negativa.

Il soggetto incaricato alle vendite, in possesso di partita Iva, non può presentare il modello 730, nonostante le provvigioni siano assoggettate a ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul 78 per cento (a seguito della riduzione forfettaria).

Quindi, l'incaricato alle vendite, se deve presentare la dichiarazione dei redditi, è obbligato alla redazione del modello Redditi PF con l'indicazione, all'interno del frontespizio, del numero di partita Iva.

# 1

## Dicitura in fattura per pagamenti tracciati

**Vale la dicitura “pagamento tracciato o pagamento POS” in fattura ma non abbiamo il tagliandino del pos?**

**M. & C. COMM.ASS.**

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 7/E/2021, ha chiarito i profili probatori legati alla dimostrazione, da parte dei contribuenti, dell'avvenuto sostenimento degli oneri con modalità tracciabili.

In particolare, per quanto riguarda la prova dell'avvenuto pagamento in modalità tracciata, l'Amministrazione finanziaria ha evidenziato che:

- il contribuente può provare l'utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o presta il servizio;
- in alternativa, l'utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione;
- l'estratto conto, a sua volta, costituisce una possibile prova del sistema di pagamento “tracciabile”, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare nell'ipotesi non abbia a disposizione altre prove relative all'utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”;
- il pagamento via *smartphone*, tramite istituti di moneta elettronica autorizzati deve essere provato mediante il documento fiscale che attesta il sostenimento dell'onere e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento tracciato (anche la semplice mail di conferma può essere considerata una prova valida). Nell'ipotesi in cui il contribuente sia impossibilitato a produrre il documento fiscale o la mail di conferma, è possibile esibire l'estratto del conto corrente della banca a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti all'interno dell'applicazione.

Inoltre, si sottolinea che gli oneri si considerano sostenuti dal contribuente indicato nel documento di spesa, non rilevando l'esecutore materiale del pagamento.

Ne deriva che il pagamento può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento “tracciabili” intestati ad un soggetto diverso rispetto a quello indicato nel documento di spesa, a condizione che l'onere sia effettivamente sostenuto da quest'ultimo.

Per aderire alla **Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su

Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



## AGEVOLAZIONI

### **Le interessenze tra la nuova disciplina Patent box e il credito R&S**

di Debora Reverberi



Uno degli aspetti applicativi più interessanti del **nuovo regime agevolativo c.d. Patent Box**, istituito dall'[articolo 6 D.L. 146/2021](#) (c.d. Decreto Fiscale) e modificato dall'[articolo 1, commi 10 e 11, L. 234/2021](#) (c.d. Legge di Bilancio 2022) è **la sinergia con il credito d'imposta R&S**.

L'originario divieto di cumulo fra le misure agevolative previsto dal Decreto Fiscale è stato infatti abrogato dalla Legge di Bilancio 2022 con la conseguenza che **i contribuenti, per tutta la durata dell'opzione, possono usufruire sia del nuovo Patent box, sia del credito d'imposta R&S&I&D**.

**Numerose peraltro sono le interessenze tra le misure agevolative in esame**, dal momento che il provvedimento attuativo del Direttore delle Entrate prot. 48243/2022 del nuovo regime di superdeduzione dei costi trae ispirazione, quanto ad attività rilevanti, spese ammissibili e documentazione idonea, dall'attuale disciplina del credito d'imposta R&S&I&D di cui all'[articolo 1, commi 198-207, L. 160/2019](#) e ss.mm.ii.

**Quanto alle attività rilevanti** il Patent box presenta molte analogie con il perimetro applicativo della vigente disciplina del credito d'imposta R&S&I&D, come si evince **dall'espresso rimando al D.M. 26.05.2020** (c.d. "Decreto Transizione 4.0").

Risultano in particolare **ammissibili al regime agevolato le seguenti attività** eleggibili anche al credito d'imposta R&S:

- **la ricerca industriale** come definita all'[articolo 2, comma 2, lettera b\), D.M. 26.05.2020](#);
- **lo sviluppo sperimentale** di cui all'[articolo 2, comma 2, lettera c\), D.M. 26.05.2020](#);
- **l'innovazione tecnologica** come definita all'[articolo 3 D.M. 26.05.2020](#);
- **il design e l'ideazione estetica** di cui all'[articolo 4 D.M. 26.05.2020](#).
- ai fini dell'applicazione del regime premiale (il *recapture* ottennale) **la ricerca fondamentale** come definita all'[articolo 2, comma 2, lettera a\), D.M. 26.05.2020](#).

**La tutela legale delle privative industriali e l'ideazione e lo sviluppo di software protetto da copyright** (quest'ultimo ai fini dell'applicazione del regime premiale) rappresentano attività contemplate esclusivamente dalla disciplina del Patent box.

**Prerogativa del meccanismo premiale** del regime di superdeduzione è inoltre **l'inammissibilità delle attività che hanno concorso al numeratore del rapporto** di cui alla previgente disciplina Patent box ex [articolo 1, comma 42, L. 190/2014](#).

Nell'individuazione delle attività agevolabili al Patent box **rilevano, in capo al committente, le attività definite dalla normativa R&S come "extra-muros"**, ovvero quelle svolte indirettamente in base a un contratto di ricerca stipulato con Università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché **soggetti terzi** diversi da quelli che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllati o sono soggetti a comune controllo (**nel credito d'imposta anche il collegamento comporta un inquadramento "intra-muros"**).

**Ai fini della determinazione della base di calcolo** a cui applicare la maggiorazione delle spese in misura pari al 110% **sono ammissibili costi** in buona parte agevolati dalla normativa del credito d'imposta R&S&I&D:

- **spese del personale** direttamente impiegato in attività agevolabili, indipendentemente dall'inquadramento dei lavoratori;
- **spese riferibili a beni mobili strumentali materiali e immateriali** utilizzati nelle attività rilevanti (quote di ammortamento, quote capitale canoni di leasing, canoni di locazione operativa, altre spese);
- **spese per servizi di consulenza** ed equivalenti inerenti le attività agevolabili;
- **spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi** impiegati nelle attività rilevanti.

In aggiunta a quanto sopra **nel Patent box rilevano le spese di mantenimento, rinnovo, protezione, prevenzione contraffazione e gestione contenziosi** nonché, **in caso di applicazione del meccanismo premiale, le spese di ottenimento delle privative industriali**, costi che esulano dall'ambito applicativo del credito d'imposta.

**In analogia col credito R&S risultano inoltre applicabili**, per espresso richiamo all'interno del provvedimento attuativo Patent box, le seguenti **disposizioni antielusive per spese di amministratori e soci**, di cui all'[articolo 6, comma 6, D.M. 26.05.2020](#):

- esclusione dall'agevolazione dei compensi variabili o delle somme a titolo di partecipazione agli utili;
- ammissibilità dei compensi entro il **limite del 50% del compenso fisso ordinario annuo**;
- eleggibilità subordinata all'effettiva corresponsione dell'intero compenso fisso nel periodo d'imposta agevolato;
- ammissibilità subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante l'effettiva partecipazione alle attività rilevanti e la congruità degli importi (onere documentale esteso anche al coniuge, ai parenti entro il

terzo grado e affini entro il secondo grado dell'imprenditore, dei soci e degli amministratori).

Infine **risulta cruciale in entrambe le agevolazioni la natura assunta dal beneficiario di "soggetto investitore"**, elemento più volte richiamato nel provvedimento attuativo del nuovo Patent box e ribadito espressamente anche nel credito d'imposta R&S, da ultimo nel [principio di diritto AdE 17/2021](#).

**Quanto all'idonea documentazione per godere**, nell'ambito del Patent box, **della penalty protection** si rilevano **sinergiche interessenze** con la normativa del credito d'imposta R&S&I&D, tra cui a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo le seguenti:

- la **relazione tecnica**, illustrante finalità, contenuti e risultati, con particolare focus sulle incertezze tecnico-scientifiche, risulta essere **onere analogo** (ad eccezione del dibattuto tema introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 dell'asseverazione della relazione finalizzata al credito d'imposta) a quanto previsto dal [comma 206 dell'articolo 1, L. 160/2019](#);
- la documentazione relativa alle spese del personale impiegato in attività rilevanti, in particolare i **fogli presenza nominativi giornalieri**, in linea con quanto disposto dall'[articolo 6, comma 7, D.M. 26.05.2020](#).

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### **Il pagamento delle quote con i dividendi della società acquistata** di Ennio Vial

Master di specializzazione

## LABORATORIO SULLA SCISSIONE SOCIETARIA

[Scopri di più >](#)



La **cessione di quote rivalutate non è abusiva** se gli acquirenti sono terzi. Questo principio, ormai noto, lo abbiamo colto anche nella [risposta ad interpello n. 242/2020](#).

Se alcuni dei vecchi soci sono presenti anche nella **società acquirente**, l'operazione è vista come **circolare** e, quindi, **abusiva**.

La [risposta ad interpello n. 156 del 25.03.2022](#) affronta un caso interessante dove questo problema non esiste. Infatti, i **soci vecchi rimangono nella compagine sociale**; tuttavia, **nessuna newco viene costituita**.

Si tratta, infatti, di un caso di **cessione di partecipazioni**, previa **rivalutazione**, operata al fine di allargare la compagine sociale a nuovi soci, che in passato lavoravano come dipendenti ed ora come amministratori.

La **compagine sociale iniziale** è composta da quattro soci che detengono una partecipazione complessiva dell'80% circa. Queste quote erano state in passato oggetto di **rivalutazione** a pagamento.

Vi è l'intenzione di **cedere il 40% agli ex dipendenti**. Questi ultimi sono quattro e assumeranno, quindi, una quota del 10% ciascuno.

Poiché gli **acquirenti non dispongono della liquidità sufficiente** per l'operazione, l'acquisto avverrà con i **dividendi** percepiti dalla società dopo l'acquisizione del 40%. Ovviamente, sono stati stipulati accordi volti alla **distribuzione dei dividendi**, per evitare il rischio che gli utili vengano accantonati a riserva, impedendo, così, il pagamento delle quote.

Una volta che la somma dei dividendi **raggiunge il corrispettivo pattuito**, il pagamento viene interrotto. Ad ogni buon conto, dopo dieci anni, ci si ferma, anche se il corrispettivo non è stato raggiunto. Gli acquirenti ottengono quindi uno **sconto sul prezzo** che – si intuisce – è legato al

fatto che, se in 10 anni non si riesce a produrre utili a sufficienza, forse il corrispettivo era **sovrastimato**.

I contribuenti ottengono dall'Agenzia delle Entrate **due tipi di conferme**.

In primo luogo, **l'operazione non è considerata** abusiva. Infatti, il pagamento del prezzo avviene con utili che hanno scontato la tassazione del 26%.

Inoltre, sussistono  **valide ragioni economiche di carattere extra fiscale** rappresentate dall'esigenza di *"aprire la compagine sociale a soci nuovi al fine di un graduale avvicendamento tra generazioni di professionisti in vista di un loro futuro ritiro, di monetizzare il valore della società da loro stessi creato negli anni passati, di garantire la continuità aziendale nonché concrete prospettive di conservazione e di crescita attraverso il coinvolgimento dei nuovi acquirenti"*.

In secondo luogo, l'Agenzia rasserena i contribuenti in merito alla **non sussistenza di un profilo di donazione** nel caso in cui il prezzo della cessione venga ridotto a causa della insufficienza dei dividendi distribuiti nei dieci anni.

La Cassazione, con [sentenza n. 10614 del 23.05.2016](#) ha evidenziato che serve *l'animus donandi* ossia la **consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale** senza esservi in alcun modo costretti, sia per l'elemento oggettivo, costituito dall'incremento del patrimonio altrui e dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o assunto l'obbligazione. Nel nostro caso *l'animus donandi* manca perché lo **sconto del prezzo è solamente eventuale**.

## CRISI D'IMPRESA

### **Riepilogo dei primi adempimenti del Curatore fallimentare**

di Francesca Dal Porto

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA E IL DL 118/2021**

[Scopri di più >](#)

Con la **sentenza dichiarativa di fallimento**, il **tribunale** nomina il **Curatore fallimentare** ex [articolo 16 L.F.](#)

Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la **sentenza di fallimento è comunicata per estratto**, ai sensi dell'[articolo 136 c.p.c.](#), fra gli altri, al Curatore.

A partire da questa data ed entro un breve arco temporale, il Curatore deve occuparsi di tutta una serie di primi **adempimenti**.

In primo luogo, **entro due giorni successivi alla ricezione della comunicazione** della propria nomina, il Curatore deve **accettare l'incarico** ex [articolo 29 L.F.](#)

L'accettazione è effettuata con **deposito telematico**: per questo motivo, appena avuto notizia della nomina, è opportuno che il curatore si attivi per **configurare la procedura sul programma di gestione del processo civile telematico** di riferimento.

Tutte le istanze e i depositi devono infatti essere effettuati con questa modalità.

Sarà inoltre necessario che il curatore si doti velocemente di una **pec di procedura**; la cosa migliore è che si tratti di una pec **esclusivamente destinata alla nuova procedura**.

Spesso capita che il **curatore utilizzi la propria pec** come pec di procedura ma questo può comportare problemi di spazio di archiviazione e di **difficoltà nella ricerca dei documenti**, qualora la durata del fallimento si protragga nel tempo.

**L'indirizzo pec**, una volata aperto, dovrà **essere comunicato al registro delle imprese**, entro **10 giorni dalla nomina del curatore fallimentare**, ai sensi dell'[articolo 17, comma 2 bis, D.L. 179/2012](#).

In caso di fallimento, il curatore, **entro i quindici giorni successivi all'accettazione** della nomina a norma dell'[articolo 29 L.F.](#), deve comunicare ai sensi dell'[articolo 9 D.L. 7/2007](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 40/2007](#), i **dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale**.

Per far questo, potrà effettuare una pratica attraverso la **Comunicazione unica d'impresa** con cui va ad indicare e a depositare, presso il **Registro delle Imprese e l'Agenzia delle Entrate**, tutti i principali dati relativi alla procedura: tribunale competente, numero e data della sentenza, data dell'udienza per l'esame dello stato passivo, data termine per la presentazione delle domande di ammissione, il luogo dell'udienza, il nome del giudice delegato, la data di accettazione da parte del Curatore, ecc..

Al Curatore sarà inoltre consentito **l'accesso al fascicolo prefallimentare**, sia esso cartaceo che elettronico.

Dallo stesso sarà possibile acquisire le prime informazioni e, se del caso, anche i **recapiti del fallito o del rappresentante legale del soggetto fallito** (in caso di persona giuridica) e degli eventuali legali.

Dopo l'effettuazione di tali pratiche, è opportuno che il curatore ottenga una **visura camerale aggiornata** dell'impresa fallita, così da verificare che le pratiche di cui sopra siano andate a buon fine e quale sia la **data d'iscrizione della sentenza nel Registro delle Imprese**, ai fini della produzione degli effetti nei confronti di terzi (ex [articolo 16, ultimo comma, L.F.](#))

Il Curatore deve quindi procedere a **convocare il fallito** (nel caso di impresa individuale) o **il legale rappresentante** della società fallita (nel caso si tratti di società di capitali).

Dell'incontro, delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione depositata, dovrà essere **redatto un verbale dettagliato**.

In particolare, il Curatore, nel verbale dovrà indicare se sono consegnate le **scritture contabili e fiscali previste per legge, l'elenco dei creditori**, i libri sociali, le fatture, eventuale contrattualistica, bilanci e dichiarativi, denaro e valori esistenti in cassa, elenco dei beni esistenti alla data del fallimento con stima del loro valore ed indicazione dei luoghi ove sono custoditi, elenco dell'eventuale personale dipendente al momento del fallimento, elenco delle eventuali esecuzioni in corso, delle assicurazioni in corso, del contenzioso in corso (civile e/o fiscale) con indicazione dei legali.

Contestualmente il **soggetto fallito va informato degli obblighi a suo carico previsti dall'[articolo 49 L.F.](#): obbligo di comunicare ogni suo cambio di residenza o di domicilio e obbligo di presentarsi personalmente al Giudice Delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori** ognqualvolta sia chiamato, salvo autorizzazione del Giudice Delegato.

Dal colloquio con il fallito, il Curatore è in grado di capire se è opportuno procedere

**all'apposizione dei sigilli** (a norma degli [artt. 752 ss. c.p.c.](#)) sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore o meno.

In ogni caso, il Curatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la **conservazione dei beni** in relazione al rischio di deperibilità, furto, incendio, ecc.

Il Curatore dovrà quindi procedere alla **redazione dell'inventario ex articolo 87 L.F.**, nominando, se lo ritiene necessario, uno stimatore.

Se il fallito possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore **notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici**, perché sia trascritto nei pubblici registri, ex [articolo 88, comma 2, L.F..](#)

Il Curatore, ex [articolo 92 L.F.](#), deve **comunicare senza indugio ai creditori** che risultino dalle scritture contabili (e ai titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del fallito) a mezzo pec o a mezzo lettera raccomandata o a mezzo fax, tutte le informazioni necessarie per partecipare al concorso nei termini di legge.

**Entro 30 gg. dalla sentenza di fallimento**, il Curatore deve fornire indicazioni al giudice in merito alla **nomina del Comitato dei Creditori** ([articolo 40, comma 1, L.F.](#))

**Entro 60 giorni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento**, il Curatore deve presentare la **relazione ex articolo 33** al giudice allegandovi il verbale d'interrogatorio ed eventuali altri documenti ritenuti utili.

Si tratta di una **relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento**, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

## CONTENZIOSO

### **Il difensore antistatario ricorre all'ottemperanza senza passaggio in giudicato**

di Angelo Ginex



In tema di processo tributario, il pagamento delle **spese di lite** in favore del contribuente o del **difensore antistatario**, deve essere eseguito nel termine di **novanta giorni dalla notifica della sentenza** e, in caso di **mancata esecuzione** della stessa, è possibile promuovere il **giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora** e, soprattutto, **senza dover attendere il passaggio in giudicato** della sentenza medesima.

Sono questi i principi di diritto sanciti dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 11286, depositata ieri 7 aprile**.

La vicenda in esame trae origine dall'impugnazione di un atto impositivo, da parte di un **difensore tributario** (nella specie, si trattava di un **avvocato**), in favore del contribuente dallo stesso assistito. La commissione tributaria adita, nell'accogliere il ricorso proposto, condannava l'Agenzia delle Entrate al **pagamento delle spese di lite con distrazione in favore dell'avvocato antistatario**.

Notificata la sentenza e constatato l'**inadempimento** dell'ente impositore, l'**avvocato** instaurava il **giudizio di ottemperanza** dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale riteneva che «*il giudizio di ottemperanza non potesse avere ad oggetto il pagamento di somme dovute al procuratore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario, trattandosi di pretese che eccedono l'ambito dell'esecuzione tributaria, sì da non poter formare oggetto del giudizio di ottemperanza*».

Pertanto, l'avvocato proponeva **ricorso per cassazione** avanzando **due motivi di impugnazione**.

Con il **primo motivo**, questi denunciava la **violazione dell'articolo 11 Cost.** per **"motivazione apparente, anomala, perplessa e obiettivamente incomprensibile"**, in quanto i giudici avevano

fatto **riferimento a tre sentenze** della Corte di Cassazione **inconferenti** rispetto alla vicenda in esame, nel senso che in alcuna di esse era stata sancita l'inammissibilità del giudizio di ottemperanza relativo alle spese processuali.

Con il **secondo motivo**, l'avvocato lamentava la **violazione e falsa applicazione** degli [articoli 2, 68, 69 e 70 D.Lgs. 546/1992](#), rilevando come, a seguito delle **modifiche** apportate ai citati articoli 69 e 70, chi risulta **credитore** sulla base di una **sentenza tributaria**, abbia quale **unico rimedio esecutivo** quello di instaurare il **giudizio di ottemperanza**, dal momento che per tale sentenza non è più possibile azionare il giudizio esecutivo civile, qualunque sia la natura del credito vantato.

Ebbene, la **Corte di Cassazione**, dopo aver ritenuto infondata la prima censura, ha invece **accolto la seconda, condividendo la tesi sostenuta dall'avvocato**.

In particolare, i giudici di legittimità hanno rammentato che la **disciplina in materia** è stata **modificata** dal **D.lgs. 156/2016**, il quale ha previsto che, a decorrere dal 1° giugno 2016, le **sentenze tributarie** recanti la **condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di lite in favore del contribuente**, costituiscono immediatamente **titolo esecutivo**, così come risultante dagli [articoli 15 e 69, comma 5, D.Lgs. 546/1992](#).

Tale previsione, secondo quanto evidenziato dalla Suprema Corte, non ha fatto altro che **estendere** al processo tributario il **principio della provvisoria esecutività della sentenza** sancito per il giudizio civile dall'**articolo 282 c.p.c.**

In conseguenza di ciò – hanno sottolineato i giudici di vertice – deve ritenersi che **il pagamento delle spese processuali in favore del contribuente o del difensore antistatario deve avvenire nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza**, ai sensi dell'[articolo 69, comma 4, D.Lgs. 546/1992](#).

Inoltre, nella ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria **non dia esecuzione alla sentenza**, è possibile promuovere il **giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora** e, soprattutto, **senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima**, contrariamente a quanto previsto dall'[articolo 70 D.Lgs. 546/1992](#).

Da ultimo, è stato osservato che **nelle more del giudizio di ottemperanza** e fino a quando non venga emesso il provvedimento attuativo, l'amministrazione finanziaria conserva comunque la **facoltà di adempiere** al comando della sentenza, fermo restando che, laddove l'adempimento intervenga **tardivamente**, tale circostanza **può incidere sulle spese di lite** di tale giudizio.

Sulla base di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione ha **cassato la sentenza impugnata, con rinvio** alla CTP di Napoli, in diversa composizione, **anche per le ulteriori spese del giudizio di legittimità**.